DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle aree colpite dal ciclone che si è abbattuto sull'Isola di Madera nell'ottobre 1993

(95/250/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la popolazione di alcune zone di Madera è stata gravemente danneggiata dal ciclone dell'ottobre 1993;

considerando che in tale situazione del tutto eccezionale è opportuno adottare delle misure per alleviare gli effetti di tale catastrofe sul benessere economico e sociale della popolazione interessata;

considerando che la Banca europea per gli investimenti può accordare prestiti su risorse proprie per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo;

considerando che tali prestiti potrebbero beneficiare di un contributo in conto interessi da imputare al bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che analoghi provvedimenti sono stati adottati in seguito alle calamità naturali di cui sono state vittime l'Italia (3) e la Grecia (4);

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità concede un abbuono d'interessi — a carico del bilancio generale delle Comunità europee — di 3 punti percentuali l'anno per una durata che non superi i dodici anni, su dei prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) su risorse proprie e secondo i propri abituali criteri, per il finanziamento di progetti di investimento nelle zone devastate dal ciclone abbattutosi nell'ottobre 1993.

Il totale dei prestiti agevolati non può superare l'equivalente di 15,85 milioni di ECU in capitale. Tali prestiti sono destinati al finanziamento di progetti, realizzati tra il 1993 e il 1997, per la ricostruzione e il riassetto delle zone sinistrate (lavori di infrastruttura, e, a titolo accessorio, alloggi).

I prestiti sono concessi dalla BEI, sulla base di progetti presentati dalle autorità portoghesi.

Articolo 2

Le modalità di applicazione della presente decisione sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. In particolare, detto accordo dovrà prevedere le modalità di concessione dell'abbuono d'interessi.

Articolo 3

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio — in stretta collaborazione con la BEI ed entro il 31 dicembre 1998 — una relazione di valutazione sull'attuazione della presente decisione e, segnatamente, sugli effetti aggiuntivi prodotti dall'abbuono d'interessi.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

(1) GU n. C 345 del 7. 12. 1994, pag. 4.
(2) GU n. C 109 dell'1. 5. 1995.
(3) GU n. L 37 del 20. 1. 1981, pag. 21.
(4) GU n. L 367 del 14. 12. 1981, pag. 27 e GU n. L 309 del 7. 11. 1988, pag. 32.